

# Circolare della Direzione generale Belle arti e paesaggio 31 luglio 2015, n. 34

(doi: 10.7390/84785)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 3, settembre-dicembre 2016

**Ente di afferenza:**

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.  
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

## **Licenza d'uso**

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

Roma 31 LUG. 2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Prof.n. 18308  
 Class. 01.01.01 - 2

e. p.c.

Ai Soprintendente della Soprintendenza unica  
 Archeologia, belle arti e paesaggio per la città del  
 L'Aquila

Ai Soprintendenti  
 delle Soprintendenze Belle arti e paesaggio

Ai Gabinetto dell'On.le Ministro

All'Ufficio legislativo

Ai Segretariato Generale

Ai Direttore generale Archeologia

Ai Direttore generale Organizzazione

Ai Direttore generale Bilancio

Ai Segretariati regionali

**Oggetto: Mibact- esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n.3652/2015 –**

Con circolare n.19 del 30 luglio 2015, pubblicata su Bacheca - circolari, la Direzione generale Archeologia ha diramato la sentenza del Consiglio di Stato specificata in oggetto e precisato che il supremo Giudice Amministrativo nella sentenza *de quo* ha ribadito un principio di legittimità dell'attività di tutela svolta da questo Ministero che, seppure riferita nel caso di specie all'ambito paesaggistico, è estensibile ad ogni attività di tutela del patrimonio culturale.

Con particolare riferimento alla tutela paesaggistica, oggetto della fattispecie, il principio sul quale si vuole richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze, ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, è che *"il parere del Mibact in ordine alla compatibilità paesaggistica, non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica"*.

Il Giudice amministrativo precisa che *"come ben evidenziato in dottrina la discrezionalità tecnica, a differenza di quella amministrativa, si concentra su un unico interesse, nel caso quello paesaggistico....omissis....Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione eterogena. Nell'esercizio della funzione di tutela spettante al Mibact, l'interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal Mibact stesso nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni"*.

Inoltre nella suddetta sentenza è precisato che tale natura di discrezionalità tecnica dell'attività di tutela paesaggistica esercitata dal Mibact, non viene meno neppure nei procedimenti semplificatori, in quanto l'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio discende direttamente dall'art.9 della Carta Costituzionale.

Ciò premesso, preso atto della suddetta circolare e delle disposizioni ivi impartite, questa Direzione generale ne condivide il contenuto ed invita le Soprintendenze in indirizzo ad attenersi alle medesime direttive.

**Il Direttore Generale**  
 (arch. Francesco SCOPPOLA)



Ministero  
 dei beni e delle  
 attività culturali  
 e del turismo

SERVIZIO I " ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO "

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4289/4490 - FAX 06-67234431

e-mail: dg-beap.servizio1@beniculturali.it

mbac-dg-beap.servizio1@mailcert.beniculturali.it